



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 5 luglio 2007  
(OR. en)**

**11497/07  
ADD 5**

**COMPET 213  
ENV 382  
CHIMIE 17  
MI 177  
ENT 85  
CODEC 759**

**NOTA DI TRASMISSIONE**

---

Origine: Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea

Data: 27 giugno 2007

Destinatario: Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante

Oggetto: Documento di lavoro dei servizi della Commissione  
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele e recante modifica della direttiva 67/548/CEE e del regolamento (CE) n. 1907/2006  
- Sintesi della valutazione dell'impatto

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione SEC(2007) 853.

All.: SEC(2007) 853



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 27.6.2007  
SEC(2007) 853

**DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE**

*Documento di accompagnamento della*

**Proposta di**

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele e recante modifica della direttiva 67/548/CEE e del regolamento (CE) n. 1907/2006**

**Sintesi della valutazione dell'impatto**

[COM(2007) 355 definitivo]  
[SEC(2007) 854]

## DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE

### VALUTAZIONE DELLE CONSEGUENZE DELLA TRASPOSIZIONE DEL GHS NELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA - SOMMARIO

Il Sistema generale armonizzato (*Globally Harmonised System*, GHS) di classificazione ed etichettatura delle sostanze e delle miscele, formalmente adottato dall'ECOSOC delle Nazioni Unite nel luglio 2003, ha lo scopo di uniformare in tutto il mondo i criteri in base a cui sono classificati e resi noti mediante l'etichettatura i pericoli dei prodotti chimici, al fine di permetterne l'uso in condizioni di sicurezza. In questo modo sono facilitati gli scambi internazionali di sostanze chimiche e, allo stesso tempo, tutelati la salute umana e l'ambiente.

La presente valutazione d'impatto riguarda l'introduzione del GHS nell'UE mediante il regolamento proposto e le conseguenti modifiche di altre norme comunitarie collegate concernenti le sostanze chimiche (la "legislazione a valle"). È basata su studi effettuati da RPA e London Economics, sui lavori dei servizi della Commissione, relativi tra l'altro alle conseguenze per la legislazione a valle, e sulle risposte alla consultazione via Internet.

Risulta dall'analisi che, nel lungo periodo, i benefici (ricorrenti) dell'applicazione del GHS, consistenti in una riduzione dei costi degli scambi commerciali, prevarranno sui costi che essa inizialmente comporterà. I minori costi, equivalenti secondo le stime ad alcuni giorni di lavoro all'anno per impresa, conseguono dalla sostanziale riduzione degli ostacoli agli scambi costituiti dalle diverse regolamentazioni esistenti nel mondo in materia di classificazione ed etichettatura. La conseguenza sarà un'intensificazione degli scambi di prodotti chimici con i paesi terzi, che contribuirà, rafforzando la competitività esterna dell'industria comunitaria, a favorire la crescita e l'occupazione.

Tuttavia, i costi dell'applicazione del GHS dovranno essere mantenuti sotto controllo, per poter fruire di benefici netti già a breve termine e per evitare alle PMI costi e oneri amministrativi inutili. Occorre soprattutto che il passaggio dal sistema attuale al GHS avvenga in modo graduale, in modo da assicurare il mantenimento di un livello elevato di protezione dell'ambiente e della salute e da ridurre al minimo gli oneri per le imprese. Il periodo transitorio deve comprendere due fasi successive, rispettivamente per le sostanze e per le miscele, concepite in modo da evitare grossi problemi di funzionalità, da permettere sinergie con le revisioni delle classificazioni effettuate nel quadro delle registrazioni previste dal regolamento REACH nel periodo transitorio e da uniformarsi ai tempi di introduzione del GHS in altre parti del mondo per non perdere parte dei benefici commerciali.

La valutazione d'impatto propone per le sostanze un periodo transitorio la cui fine coinciderebbe con il termine fissato per l'inventario delle classificazioni e delle etichettature previsto dal regolamento REACH. Un periodo transitorio più breve sarebbe difficilmente praticabile e potrebbe richiedere la rietichettatura di un gran numero di prodotti in giacenza. Un periodo transitorio più lungo creerebbe difficoltà per i fabbricanti di miscele desiderosi di applicare rapidamente il GHS.

Per la fase successiva del periodo transitorio, la valutazione propone per le miscele un termine di quattro anni e mezzo. È chiaro che un'estensione anche in apparenza limitata del periodo transitorio per le miscele oltre quella durata avrebbe la conseguenza di accrescere gli oneri

che comporta la gestione simultanea di due sistemi di classificazione, annullando così il vantaggio consistente nella possibilità per i fornitori di miscele che operano in lunghe catene d'approvvigionamento, tra cui numerose PMI, di adattarsi meglio alle modifiche necessarie e distribuire i costi nel tempo. Un periodo più breve significherebbe che un minor numero di fornitori di miscele potrebbe utilizzare le classificazioni GHS di sostanze e miscele a monte pervenute attraverso la catena d'approvvigionamento. La preferenza per un periodo di quattro e mezzo è anche motivata dalle risposte alla consultazione pubblica, largamente favorevoli a periodi transitori di durata media.